



**COMUNE DI VOGHERA**  
*Servizio Istituzioni e Servizi Culturali*

**Regolamento, ai sensi dell'art. 12 legge 7.8.90 n. 241, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in ambito culturale e museale.**

**CAPO I - Oggetto del regolamento**

Art 1. Il presente regolamento disciplina in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a Enti, Associazioni ed altri soggetti pubblici o privati in ambito culturale e museale. Tali soggetti non devono avere scopo di lucro e devono avere sede (anche secondaria) nel territorio del Comune di Voghera o essere in esso operanti in ambito culturale, anche con riferimento alle politiche giovanili.

I contributi e le agevolazioni di cui sopra sono concesse per l'attività propria dei beneficiari ovvero per iniziative e manifestazioni anche occasionali.

Art 2. Il Comune, subordinatamente alle effettive disponibilità finanziarie di bilancio, interviene con erogazioni economiche e agevolazioni di altra natura a sostegno di attività o iniziative di chiara rilevanza culturale, artistica, scientifica e museale.

**CAPO II - Tipologia di interventi**

Art 1. il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi a carattere economico e delle agevolazioni di altra natura dando le seguenti definizioni:

a) CONTRIBUTO ORDINARIO: rientrano in questa categoria gli interventi di carattere economico finalizzati a sostenere l'attività ordinaria annuale programmata delle Associazioni d'Arma e Patriottiche aventi i requisiti di cui al Capo I, art. 1 del presente regolamento.

b) CONTRIBUTO STRAORDINARIO: rientrano in questa categoria gli interventi di tipo economico occasionale a carattere straordinario finalizzati alla promozione ed al sostegno di eventi specifici di particolare rilevanza e comunque singolarmente valutati per i quali il Comune si accolla un onere parziale rispetto al costo complessivo.

Il contributo straordinario può essere compatibile con quello ordinario.

c) PATROCINIO: viene concesso per iniziative o manifestazioni di chiaro rilievo e significato in ambito culturale, artistico, storico, scientifico e museale. La concessione del patrocinio non comporta di per sé l'attribuzione di altri benefici finanziari o agevolazioni ed avviene con atto della Giunta Comunale. Unitamente al patrocinio, viene autorizzato l'utilizzo dello stemma che contraddistingue questo Ente accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio del Comune di Voghera".

d) UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI MOBILI: il Comune può consentire l'uso occasionale di strutture, beni mobili ed immobili di proprietà comunale per attività di rilevanza culturale, artistica, scientifica e museale.

L'uso dei beni di cui sopra è disposto su domanda dei soggetti interessati e può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

e) ALTRI TIPI DI AGEVOLAZIONI: in casi particolari il Comune può intervenire con altri tipi di benefici diversi da quelli descritti nei punti precedenti finalizzati a specifiche iniziative, da verificare e valutare di volta in volta da parte della Giunta Comunale previa istruttoria della pratica da parte dell'ufficio competente.

### **CAPO III – Contributi ordinari**

Art. 1. L'entità dei contributi ordinari di cui al capo II, art. 1, lett. a) è determinata da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00 annui, che vengono concessi subordinatamente all'assegnazione, con il Piano esecutivo di Gestione, delle risorse ed agli obiettivi da conseguire, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

- a) caratteristiche dell'attività svolta dai richiedenti in ordine alla promozione dei valori storici e patriottici;
- b) anzianità di presenza sul territorio comunale;
- c) numero di associati e collaboratori.

### **CAPO IV – Contributi straordinari**

Art. 1. I contributi straordinari di cui al capo II, art. 1, lett. b) vengono concessi, subordinatamente all'assegnazione, con il Piano esecutivo di Gestione, delle risorse ed agli obiettivi da conseguire a sostegno di eventi, iniziative o manifestazioni specifici di particolare rilevanza, determinata sulla base della coincidenza con gli obiettivi programmatici attribuiti agli uffici e dei servizi competenti, di volta in volta individuati nei documenti di programmazione finanziaria del Comune.

Art. 2. L'entità del contributo, che non potrà superare il 70% delle spese complessive effettivamente sostenute per l'iniziativa per cui il contributo stesso è richiesto, verrà determinato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di priorità :

- a) tipologia e contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'evento;
- b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- c) eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
- d) carattere innovativo o originale dell'evento proposto.

### **Capo V - Collaborazioni**

Art. 1. L'Amministrazione Comunale può stabilire, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale, di promuovere direttamente eventi o iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico e museale da realizzare in collaborazione con soggetti privati che verranno individuati secondo le modalità previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 2. L'Amministrazione Comunale può stabilire, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale, di collaborare con altri Enti Pubblici per l'espletamento di servizi di interesse comune da regolamentare con apposita convenzione.

## **CAPO VI - Modalità per il conseguimento di contributi e delle agevolazioni di altra natura**

Art. 1. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi ordinari di cui al capo II, art. 1, lett. a) del presente regolamento è previsto ogni anno entro 30 giorni dall'approvazione del piano Esecutivo di Gestione, previa pubblicazione di un apposito bando pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 2. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi straordinari di cui al capo II, art. 1, lett. b) del presente regolamento è stabilito in almeno 40 giorni antecedenti l'evento, previa pubblicazione di un apposito bando pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 3. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione del patrocinio e delle agevolazioni di cui di cui al capo II, art. 1, lett. c) ed e) del presente regolamento è stabilito in almeno 40 giorni antecedenti la data dell'iniziativa.

Art. 4. Il termine per la presentazione delle richieste di utilizzo di immobili, strutture o beni mobili di cui di cui al capo II, art. 1, lett. d) del presente regolamento è stabilito in almeno 40 giorni antecedenti la data dell'iniziativa.

Art. 5. Le richieste di cui agli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco ed essere sottoscritte dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell'ente/associazione richiedente e devono essere corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

A Tutte le richieste di contributi e agevolazioni di cui agli articoli precedenti, devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti all'Amministrazione comunale in precedenti occasioni; in casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dell'atto costitutivo e dello Statuto, venga presentata relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente;
- b) una descrizione dell'iniziativa o dell'evento e degli scopi che si prefigge.

Alle richieste di CONTRIBUTI ORDINARI deve essere altresì allegata una relazione sull'attività svolta dai richiedenti con riferimento almeno all'ultimo biennio da cui risulti l'anzianità di presenza sul territorio comunale nonché il numero degli associati e dei collaboratori.

Alle richieste di CONTRIBUTI STRAORDINARI devono essere altresì allegati:

- a) piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione delle spese e delle eventuali entrate previste;
- b) eventuale presenza di contributi o altre forme di sostegno economico da parte di soggetti pubblici o privati con il relativo ammontare;
- d) dichiarazione se il richiedente agisce o meno in regime di impresa (ovvero se sono previste delle entrate economiche);

- e) ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale;
- f) impegno sottoscritto da parte del soggetto richiedente a provvedere a una adeguata pubblicizzazione del contributo concesso dal Comune.

Art. 6. La pratica per la concessione dei contributi ordinari e straordinari viene istruita dall'ufficio competente, che provvede a verificare i requisiti di ammissibilità ai sensi del presente regolamento.

Il Dirigente competente, o la P.O. se istituita, formula una proposta alla Giunta Comunale con una quantificazione indicativa del contributo ammissibile.

La Giunta Comunale si esprime, di norma, entro 20 giorni dalla data di protocollazione in entrata della domanda, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza culturale, artistica, scientifica e museale dell'attività o dell'iniziativa; successivamente la spesa viene impegnata, previa - ove necessario - acquisizione del documento di regolarità contributiva o autocertificazione di non soggezione all'obbligo, con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 7. Per le richieste di concessione del patrocinio e delle agevolazioni di cui di cui al capo II, art. 1, lett. c), d) ed e) del presente regolamento la Giunta Comunale si esprime, di norma, entro 20 giorni dalla data di protocollazione in entrata della domanda, previa istruttoria della pratica da parte dell'ufficio competente, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza culturale, artistica, scientifica e museale dell'iniziativa nonché dagli scopi per i quali viene presentata la richiesta.

## **CAPO VII - Modalità di erogazione dei contributi e delle agevolazioni di altra natura e Verifiche**

Art. 1. L'erogazione del **contributo ordinario** avviene, per ciascun anno, con adozione di specifico provvedimento dirigenziale entro 60 giorni dalla scadenza del bando di cui al precedente Capo VI, art. 1.

Art. 2. L'erogazione del **contributo straordinario** avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa, con adozione di specifico provvedimento dirigenziale, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale debitamente compilato in ogni sua parte;
- b) ove necessario, i dati per richiedere il documento di regolarità contributiva o autocertificazione di non soggezione all'obbligo su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale;
- c) relazione delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate.

Art. 3. In casi particolari l'erogazione può essere ripartita in più rate.

In questo caso la prima quota, non superiore al 30%, può essere erogata prima dell'iniziativa a titolo di acconto, mentre il saldo verrà corrisposto ad evento avvenuto.

Art. 4. Nel caso in cui il Dirigente competente, o la P.O. se istituita, ravvisino una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso il

Dirigente competente o la P.O., previo parere della Giunta Comunale, valutate tutte le circostanze rilevanti ridetermina con atto motivato l'ammontare del contributo.

Art. 5. Gli uffici competenti, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, possono verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

Art. 6. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:

- a) non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
- b) non forniscono i dati e la documentazione richiesti a corredo del modulo di liquidazione, ai sensi di quanto stabilito al Capo VII, art. 2;
- c) realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare o con ritardo, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte degli uffici competenti;
- d) Impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.

## **CAPO VIII - Condizioni generali di concessione dei benefici**

Art. 1. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e i soggetti terzi.

Art. 2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o eventi finanziati.

## **CAPO IX – Albo dei beneficiari**

Art. 1. L'Albo beneficiari istituito ai sensi del DPR 7 aprile 2000 n. 118 viene redatto annualmente con riferimento a ciascun anno solare a cura del Dirigente competente, o della Posizione Organizzativa se istituita, entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto generale dell'Ente. L'Albo viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.